

ORIGINALE



CITTÀ DI GRUGLIASCO

Città Metropolitana di Torino

CLASSIFICAZIONE	X.1.1.2
N.RO PROPOSTA	620 del 12/08/2022
N.RO PROGR.	213 - D del 12/08/2022

DETERMINAZIONE N. 583 DEL 16/08/2022

OGGETTO: VARIANTE AL PRG “P/11” AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977. FASE DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS). PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE -
SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E
PATRIMONIO – AREA DIRIGENTE - ORGANO
TECNICO COMUNALE PER LA VAS.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E
PATRIMONIO
(Organo Tecnico Comunale per la VAS)**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022 è stata adottata la variante al PRG denominata "P/11" ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. 56/1977, soggetta alla fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto accompagnata dalla *Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica*, allegata alla suddetta deliberazione
- la variante in oggetto interessa alcune aree nel territorio e apporta inoltre alcune modifiche, adeguamenti, integrazioni, precisazioni e correzioni di errori materiali nelle carte normative, nelle *Norme di Attuazione* e nell'*Album dei progetti delle aree di intervento*
- le aree interessate dalla variante sono così denominate:
 - ambito "A45", corrispondente alle aree destinate a servizi di livello comunale per gli insediamenti residenziali (SR3 – verde e attrezzature sportive) nell'area di intervento n. 45 "Parco Martin Luther King" nella zona urbanistica Z12
 - ambito "A41", corrispondente all'area di intervento n. 41 "Da Vinci Est" nella zona urbanistica Z06

- ambito "Ex Rol-fer", corrispondente all'area limitrofa all'area di intervento n. 41 "Da Vinci Est" nella zona urbanistica Z06 a est di via Pietro Micca
- ambito "CMTO", corrispondente alle aree per la quasi totalità di proprietà della Città Metropolitana di Torino lungo corso Canonico Giuseppe Allamano nelle zone urbanistiche Z13 e Z21
- ambito "A18/A19", corrispondente alle aree di intervento di PRG n. 18 "Torino Nord" e n. 19 "Da Vinci Nord" nella subzona urbanistica Z03b
- ambito "A51", corrispondente all'area di intervento n. 51 "Torino Est" nella zona urbanistica Z13
- ambito "CAAT", corrispondente alla subzona urbanistica Z10a
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022, con i relativi allegati, è stata trasmessa, con nota ns. prot. n. 31190 del 4/5/2022, alla Città Metropolitana di Torino per il pronunciamento di competenza ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. 56/1977 e pubblicata a decorrere dal 5/5/2022 sul sito web del Comune perché chiunque entro il 3/6/2022 potesse formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante
 - ai fini dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica l'Organo Tecnico Comunale per la VAS ha convocato, con nota ns. prot. n. 31437 del 5/5/2022, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i. in forma simultanea ed in modalità sincrona, svoltasi in data 6/6/2022 tramite la piattaforma Google Meet

- la Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota acquisita con ns. prot. n. 39382 dell'1/6/2022 allegata al presente provvedimento, ha rilevato alcune considerazioni in merito alla sostenibilità ambientale della variante, ritenendo che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, la variante non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali, con richiesta di tenere in considerazione le osservazioni contenute nel parere
- nel corso della Conferenza di Servizi del 6/6/2022 i soggetti partecipanti hanno formulato i propri contributi e avuto i chiarimenti richiesti

Dato atto che:

- dal parere pervenuto da parte di Città Metropolitana di Torino e da quanto espresso da ARPA nello svolgimento della Conferenza di Servizi del 6/6/2022, il cui verbale è allegato al presente provvedimento, sono emerse le seguenti principali osservazioni:

1.ambito "Ex Rol-fer" (area di intervento n. 68 "Micca"):

trattandosi di area attualmente libera, la variante comporterebbe consumo di suolo e necessiterebbe di interventi di mitigazione e compensazione omologa, quali il recupero di aree compromesse e degradate, interventi per la realizzazione della rete ecologica locale, riqualificazione delle sponde del canale presente nell'area. È importante garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni proposte e occorre la verifica dello scenario dell'analisi di rischio definito nel corso della procedura di bonifica del sito, per valutare la compatibilità della destinazione residenziale, nonché una valutazione della necessità di azioni a protezione dell'area per le possibili problematiche acustiche legate alla viabilità circostante

2.ambito "A51" (area di intervento n. 51 "Torino Est"):

l'ambito ricade parzialmente nella zona di rispetto ristretta relativa ai pozzi dell'acquedotto. Il regolamento regionale 15/R/2006 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano non consente aumento delle unità immobiliari e nuovi allacciamenti fognari né la modifica della destinazione d'uso di attività industriali e artigianali esistenti, salvo che il medesimo cambio sia volto alla riduzione del rischio: pertanto a titolo cautelativo dovrebbero essere mantenute le previsioni del PRG vigente, che prevede la conservazione del solo edificio residenziale esistente e il trasferimento della superficie utile lorda attualmente inutilizzata nella zona di rispetto allargata, in alternativa alla conservazione di parte dei fabbricati esistenti con insediamento di una struttura ricettiva. È

osservato inoltre come l'attuazione delle previsioni dell'area di intervento 51 potrà essere occasione per la messa in sicurezza complessiva dell'area, anche per quanto riguarda eventuali sostanze contaminanti nel terreno

- relativamente ai temi di cui sopra nel corso della Conferenza di Servizi è stato evidenziato quanto segue:

3.ambito "Ex Rol-fer" (area di intervento n. 68 "Micca"):

la destinazione residenziale dell'ambito "Ex Rol-fer" non deriva da previsione di nuova edificabilità, ma dalla ricollocazione della capacità edificatoria prevista nel PRG vigente, peraltro in maggiore quantità, nell'area di intervento 41 "Da Vinci Est", che la variante riconduce alla destinazione a servizi (verde e sport) coerentemente con l'uso attuale, stralciandone l'edificabilità residenziale; nel corso della procedura di VAS svolta in sede della variante generale al PRG approvata nel 2017, finalizzata alla verifica del rispetto dell'incremento del consumo di suolo ammesso dal Piano Territoriale Regionale, le aree di intervento in argomento sono aree il cui suolo è stato considerato come già consumato. L'attuazione delle previsioni della variante relative all'ambito "Ex Rol-fer" saranno compensate con le modalità generali di compensazione individuate a conclusione della richiamata procedura di VAS e, recepite nelle Norme di Attuazione del PRG, applicate a ogni intervento realizzato successivamente alla loro individuazione. L'eventuale sistemazione delle sponde del canale presente nell'ambito sarà valutata tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza nella fruibilità

dell'area. È confermata la compatibilità della destinazione residenziale con lo scenario dell'analisi di rischio previsto nella procedura di bonifica, poiché gli obiettivi di bonifica erano stati definiti sulla base della destinazione d'uso futura (residenziale/verde). Nel merito della valutazione della necessità di azioni di protezione acustica dell'ambito, il soggetto attuatore realizzerà le opportune opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie al rispetto dei requisiti della classe di appartenenza

4.ambito "A51" (area di intervento n. 51 "Torino Est"):

l'attuazione delle previsioni del PRG vigente sarebbero preferibili alla possibilità, introdotta dalla variante, di conservare una parte dei manufatti esistenti nella zona di rispetto ristretta. Le previsioni del PRG vigente non hanno trovato attuazione negli anni poiché ritenute dalla proprietà economicamente non sostenibili e l'alternativa all'accettazione della proposta avanzata dalla proprietà è pertanto la conservazione dello stato attuale e della presenza in zona di rispetto ristretta di manufatti fatiscenti con legittima destinazione artigianale, anche se al momento non utilizzati, nonché dell'attuale sistema di smaltimento delle acque reflue attraverso un pozzo a tenuta stagna. Quanto previsto nella variante in accoglimento della proposta avanzata dalla proprietà è migliorativo dello stato attuale, confermando peraltro l'esito della specifica Conferenza di Servizi svoltasi nell'ottobre 2020, valutando che, rispetto alla conservazione dello stato attuale, l'insediamento in una parte dei fabbricati esistenti di una

struttura ricettiva a conduzione familiare non costituisca un aggravamento del livello di rischio attuale ma, al contrario, una sua riduzione. In recepimento di quanto emerso sarà inserita nella scheda normativa specifica prescrizione relativa alla necessità di analizzare il terreno al fine di verificare l'assenza di sostanze contaminanti

- la Conferenza di Servizi ha concluso che la variante al PRG "P/11" possa essere esclusa dalle successive fasi di VAS, fatta salva la valutazione di eventuali specificazioni da inserire negli elaborati della variante relativamente all'area di intervento n. 51 "Torino Est" derivanti dalla Conferenza di Servizi di ottobre 2020 nonché la prescrizione sulle necessarie analisi del terreno al fine di verificare l'assenza di contaminanti per la salvaguardia delle matrici ambientali e, relativamente all'ambito "Ex Rol-fer", la specificazione della prescrizione già inserita nella scheda normativa esplicitando che la realizzazione delle eventuali opere di mitigazione acustica saranno a carico dell'attuatore

Considerato che:

- la variante non riguarda aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLGS 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi
- la variante non prevede interventi soggetti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

- la variante non prevede interventi che possano incidere significativamente sulle caratteristiche abiotiche e biotiche del territorio comunale
- dal punto di vista dell'impatto acustico, gli interventi sono compatibili con le rispettive classi di zonizzazione acustica previste nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica
- non sono pervenute da parte di terzi, alla data di scadenza del tempo utile, osservazioni o proposte, in ordine agli aspetti ambientali

Ritenuto, per quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi e dal parere pervenuto e in relazione alle osservazioni sopra evidenziate:

- che la variante "P/11" al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022, possa essere esclusa dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica
- di formulare le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite negli elaborati della variante:

5.l'attuazione dell'area di intervento n. 51 "Torino Est" non deve comportare nella zona di rispetto ristretta né aumento delle unità immobiliari né incremento del carico insediativo superiore a quanto ritenuto attuabile nella Conferenza di Servizi svoltasi nell'ottobre 2020 e successivamente descritto nella proposta progettuale pervenuta nel dicembre 2021 e resa attuabile dalla variante. Gli scarichi delle acque reflue dovranno essere allacciati alla rete fognaria realizzata dall'Università degli Studi di Torino nell'ambito del limitrofo insediamento universitario in corso di realizzazione, con conseguente rimozione del pozzo a

tenuta stagna esistente e previo parere favorevole di ATO3 e di ARPA sulle soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite ai sensi dell'art. 6, comma 6 del regolamento regionale emanato con DPGR 11/12/2006, n. 15/R. Prima dell'attuazione dovrà essere effettuata un'analisi del terreno finalizzata a verificare la concentrazione di sostanze contaminanti in relazione alla compatibilità con le destinazioni d'uso consentite e alla salvaguardia delle matrici ambientali e dovrà essere attuato quanto si renda eventualmente necessario sulla base dell'esito della caratterizzazione. Le aree destinate alla circolazione interna e a parcheggio a servizio delle attività dovranno essere dotate di sistema di raccolta che impedisca la dispersione di acque e sostanze inquinanti nel sottosuolo e di cui dovrà essere assicurata la costante manutenzione

6.nella scheda normativa dell'area di intervento n. 68 "Micca" deve essere inserita specifica prescrizione relativa alla necessità di rispettare il principio dell'invarianza idraulica nella trasformazione dell'area

Visti:

- la l.r. n. 56/1977 e s.m.i.
- la l.r. n. 40/1998 e s.m.i.
- la Parte Seconda del DLGS 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., recante indicazioni e procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020 e,

in ultimo, dalla legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021

- il Piano Regolatore Generale del Comune di Grugliasco, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2017, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 22 dell'1/06/2017 e successivamente modificato
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/05/2016, ad oggetto "Nuove disposizioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi Legge Regionale 40/1998 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", che individua l'Organo Tecnico per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), per piani e programmi di competenza comunale, presso il Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, ad eccezione dei piani redatti all'interno del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio per i quali, al fine di garantire la terzietà dell'organo di valutazione, il coordinamento del procedimento di V.A.S. e l'assunzione del provvedimento finale è attribuito al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio
- il DLGS n. 267/2000 e s.m.i., ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del DLGS n. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 46 dello Statuto Comunale e dell'art. 58 del

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 23/12/1999 e s.m.i.

DETERMINA

- 7.di stabilire che, sulla base della *Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica* allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022, del parere pervenuto, di quanto emerso nella Conferenza di Servizi del 6/6/2022 e degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi nell'ottobre 2020, come riportato in premessa, la variante al PRG denominata "P/11" ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022 possa essere esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del DLGS n. 152/2006 e s.m.i.
- 8.di stabilire inoltre che gli elaborati della variante dovranno recepire le seguenti prescrizioni:
- l'attuazione dell'area di intervento n. 51 "Torino Est" non deve comportare nella zona di rispetto ristretta né aumento delle unità immobiliari né incremento del carico insediativo superiore a quanto ritenuto attuabile nella Conferenza di Servizi svoltasi nell'ottobre 2020 e successivamente descritto nella proposta progettuale pervenuta nel dicembre 2021 e resa attuabile dalla variante. Gli scarichi delle acque reflue dovranno essere allacciati alla rete fognaria realizzata dall'Università degli Studi di Torino nell'ambito del limitrofo insediamento universitario in

corso di realizzazione, con conseguente rimozione del pozzo a tenuta stagna esistente e previo parere favorevole di ATO3 e di ARPA sulle soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite ai sensi dell'art. 6, comma 6 del regolamento regionale emanato con DPGR 11/12/2006, n. 15/R. Prima dell'attuazione dovrà essere effettuata un'analisi del terreno finalizzata a verificare la concentrazione di sostanze contaminanti in relazione alla compatibilità con le destinazioni d'uso consentite e alla salvaguardia delle matrici ambientali e dovrà essere attuato quanto si renda eventualmente necessario sulla base dell'esito della caratterizzazione. Le aree destinate alla circolazione interna e a parcheggio a servizio delle attività dovranno essere dotate di sistema di raccolta che impedisca la dispersione di acque e sostanze inquinanti nel sottosuolo e di cui dovrà essere assicurata la costante manutenzione

- nella scheda normativa dell'area di intervento n. 68 "Micca" deve essere inserita specifica prescrizione relativa alla necessità di rispettare il principio dell'invarianza idraulica nella trasformazione dell'area

9. di dare atto che le risultanze della presente determinazione hanno tenuto conto:

- a) di quanto riportato nella *Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica* allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/2022 e al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A)

- b) dello svolgimento della Conferenza di Servizi del 6/6/2022, come da relativo verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B)
 - c) del parere formulato dalla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato C)
 - d) degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi nell'ottobre 2020, come da relativo verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato D)
10. di dare atto, inoltre, che gli interventi edificatori previsti dalla variante saranno assoggettati alle misure compensative di cui all'art. 86 delle Norme di Attuazione, che prescrive da un lato il contributo "eco-green", quantificato in proporzione alla superficie realizzata o in ristrutturazione, da utilizzare per la messa a dimora di alberature in aree verdi di proprietà comunale e dall'altro che una quota del contributo di costruzione sia vincolato alla realizzazione di misure di compensazione ambientale
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Grugliasco
12. di trasmettere copia della presente determinazione, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia ambientale consultati

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente
14. di dare atto, altresì, che si provvederà all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del DLGS n. 33/2013
15. di dare atto, altresì, che avverso la presente determinazione è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data del medesimo, ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni

Grugliasco, lì 16/08/2022

il Dirigente Settore Lavori Pubblici, Demanio
e Patrimonio

Ing. Grazia Maria Topi
(atto sottoscritto con firma digitale)